

# **Statuto Città della Cultura**

**Copia Personale Arch. Atos Batarra**

## **Città della Cultura**

---

Associazione Nazionale di Giovani  
a Riccione  
Regione Emilia-Romagna

**Bozza di Statuto**

**STATUTO  
DELLA ASSOCIAZIONE  
DI GIOVANI A RICCIONE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**CITTA' DELLA CULTURA**

## Articolo 1

E' costituita l'**Associazione Regionale Emilia-Romagna "Città della Cultura"**, tra persone fisiche di età massima 35 anni,, che credono nel progetto di ristrutturazione dell'area dell'ex mattatoio, sita a Riccione (RN), in via Bergamo. L'Associazione è senza fini di lucro e si riserva di chiedere il riconoscimento ufficiale **O.N.L.U.S.**

## Articolo 2

l'**Associazione Regionale Emilia-Romagna "Città della Cultura"** ha sede in ?????????????????????????????? La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato. Le norme che regolano la vita dell'Associazione sono dettate dal presente statuto

## Articolo 3

l'**Associazione Regionale Emilia-Romagna "Città della Cultura"** è un'Associazione libera, autonoma, democratica, apartitica, aconfessionale.

Gli scopi che essa persegue sono:

- Unire e rappresentare sotto un'unica realtà associativa tutti i giovani di massimo 35 anni che condividono gli scopi dell'associazione e sono in grado di favorirne il raggiungimento degli scopi.
- Presentare e Rappresentare gli interessi degli iscritti presso le istituzioni, le organizzazioni politiche, sociali e sindacali sia in Italia che all'estero;
- Favorire ed incrementare la presenza dei giovani fra i rappresentanti degli organismi pubblici e privati;
- Promuovere la Realizzazione della **"Città della Cultura"**
- Proporsi quale Ente Gestore della **"Città della Cultura"**
- Organizzare convegni, studi, ricerche, dibattiti su temi dello Studio, della Cultura, dell'Arte e del Lavoro al fine di contribuire alla formazione dei propri iscritti e dei giovani in generale.
- Svolgere tutte quelle attività e promuovere tutte quelle iniziative che, direttamente o indirettamente, interessano agli associati o a parte di essi;
- Assicurare agli associati la promozione delle loro problematiche nei confronti delle istituzioni locali, in ogni settore economico, finanziario e sociale;
- Dar vita ad un **"Incubatore"**, in grado di assistere i giovani nelle fasi di start up di iniziative economiche, imprenditoriali e sociali.
- Organizzare corsi anche di formazione professionale, artistica e culturale.

## Articolo 4

Possono far parte quali soci ordinari dell'Associazione i giovani fino a 35 anni, residenti in Italia, purchè, condividendo principi, scopi, programmi ed il presente statuto, dimostrino di essere in grado di avere una partecipazione attiva..

## Articolo 5

I partecipanti all'Associazione Regionale Emilia-Romagna **"Città della Cultura"** si distinguono in:

**SOCI FONDATAORI:** sono coloro che, indipendentemente dalla loro età, hanno sottoscritto l'atto costitutivo e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari, salvo i limiti di eleggibilità alle cariche sociali, dovuti all'età.

**SOCI BENEMERITI:** sono persone o enti di qualsiasi tipo, sia pubblici che privati, nominati dai soci fondatori a maggioranza, per aver svolto attività interessanti per l'Associazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari; salvo i limiti di eleggibilità alle cariche sociali, dovuti all'età. In deroga, fin d'ora si stabilisce il Sindaco di Riccione quale socio benemerito, con diritto inalienabile di membro dell'Organo di gestione dell'Associazione e di nomina di un suo rappresentante nel Comitato Esecutivo.

**SOCI ORDINARI:** sono tutti gli iscritti all'Associazione e che, in regola con le quote e i contributi, hanno diritto di voto nell'Assemblea regionale e, tramite i loro delegati, nell'Assemblea Nazionale.

**SOCI SOSTENITORI;** sono tutti le persone fisiche, giuridiche o altro ente che conferiscono contributi all'Associazione per sostenerne i fini istituzionali o obbiettivi parziali, con diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, ma senza diritto di rappresentanza o voto in qualsiasi organo o grado questo si esprima.

## **Articolo 6**

La domanda per essere ammesso in qualità di socio ordinario deve essere presentata al Presidente dell'Associazione sui moduli predisposti dall'Associazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l'espressa dichiarazione di accettazione del presente statuto e degli obblighi che ne derivano agli associati.

## **Articolo 7**

Sulla domanda di ammissione decide il Comitato Esecutivo.

## **Articolo 8**

Tutti i soci della Associazione Regionale Emilia-Romagna **“Città della Cultura”**, sono di diritto titolari della tessera che ne attesta l'iscrizione e il periodo di validità.

## **Articolo 9**

Il socio che voglia recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno; in difetto la sua partecipazione all'Associazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno.

## **Articolo 10**

La qualità di socio o iscritto si perde per:

- dimissioni
- espulsione

Le dimissioni accettate e ratificate da socio fondatore vengono intese sine die ed escludono la possibilità per il di riacquisire tale qualifica. Il socio fondatore dimissionato non viene sostituito. Si riduce pertanto il numero dei soci fondatori.

## **Articolo 11**

L'espulsione è deliberata dal Comitato Esecutivo.

L'associato può ricorrere contro l'espulsione al Collegio dei Probiviri.

E' ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto o l'arrecare danni e/o discredito al buon nome dell'Associazione.

## **Articolo 12**

I singoli iscritti quali SOCI ORDINARI si obbligano a versare una quota sociale annua, che in sede di costituzione è stabilita nella misura deliberata in sede di convocazione della prima Assemblea Straordinaria. Deroghe potranno essere deliberate dal Comitato Esecutivo e approvate dal Presidente.

I successivi ammontare della quota sociale annuale, saranno deliberati, di anno in anno, dal Comitato esecutivo. I soci aderenti dovranno versare i contributi come sopra stabiliti, entro trenta giorni dalla delibera.

Qualora l'associato non provveda entro il termine, l'Associazione potrà richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potrà espellere il socio resosi moroso.

## **Articolo 13**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative
- dalle quote suppletive
- dai contributi volontari
- da elargizioni e contributi che devono provenire da terzi.

## **Articolo 14**

Gli organi della Associazione Emilia-Romagna **“Città della Cultura”** sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente Onorario
- Il Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Probiviri

## **Articolo 15**

### **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci benemeriti.

Le deliberazioni, prese in conformità alle norme statutarie di cui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.

## **Articolo 16**

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il primo trimestre dell'anno solare dal Presidente..

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall'ufficio postale oppure a mezzo fax, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze, oppure con qualsiasi mezzo telematico che lasci traccia certa e univoca

dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazioni deve contenere tutti gli argomenti predisposti dal Presidente oppure richiesti da un venti per cento degli associati, o almeno dalla maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o dal venti per cento degli iscritti. I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono stabiliti dai commi precedenti per l'Assemblea Ordinaria.

## **Articolo 17**

Le assemblee convocate ex art. 16 sono valide in prima convocazione allorchè sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, anche se, nella sola assemblea ordinaria, rappresentati per delega.

In seconda convocazione si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione o su modificazioni da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenuta con il voto favorevole di due terzi degli intervenuti, ed in seconda convocazione a maggioranza semplice, purchè rappresentanti almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Ogni delegato o socio non può rappresentare più di un altro membro dell'Assemblea Ordinaria

Il Presidente dell'Assemblea, all'occorrenza sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.

Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall'assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e controfirmati a maggioranza dal Comitato Esecutivo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

## **Articolo 18**

### **IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario è Organo non obbligatorio, eletto a discrezione dell'Assemblea e la cui vacanza non altera la regolare rappresentatività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 36 cc. con compiti di Pubblica Rappresentanza e senza poteri esecutivi e/o di qualsivoglia responsabilità legale ed inoltre:

presiede di diritto le riunioni cui partecipa;

- Presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
- In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Presidente dell'Associazione.
- In caso di dimissioni o morte del Presidente Onorario, il Presidente Regionale ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall'evento.
- Propone la nomina dei membri del Consiglio dei Probiviri

## **Articolo 19**

### **IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ed inoltre:

- rappresenta legalmente l'Associazione e ne indica le linee programmatiche in esecuzione del mandato assembleare;
- dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
- presiede di diritto il Comitato Esecutivo;
- nomina il Segretario del Comitato Esecutivo nell'ambito della lista dei sette nominativi eletti.
- In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Segretario del Comitato Esecutivo.
- In caso di dimissioni o morte del Presidente dell'Associazione, il Segretario del Comitato Esecutivo ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall'evento.

## **Articolo 20**

### **L'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- stabilisce le direttive sui problemi di maggiore importanza riguardante l'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno;
- elegge il Presidente Onorario
- elegge il Presidente dell'Associazione
- elegge il Comitato Esecutivo
- elegge il Tesoriere
- elegge il Collegio dei Probiviri

## **Articolo 21**

### **IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni e ha i seguenti compiti:

- esplicitare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statuari e per dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- chiedere la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- deliberare sull'opposizione al rigetto della domanda dell'aspirante socio;
- deliberare sull'espulsione del socio;
- partecipare alla stesura dell'ordine del giorno;
- deliberare sulle eventuali incompatibilità
- eleggere il Responsabile dei Servizi
- regolamentare ed organizzare l'attività operativa dell'Associazione.

## **Articolo 22**

### **IL SEGRETARIO DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il segretario del Comitato Esecutivo, coadiuva il Presidente e il Tesoriere e, fatto salvo quanto di competenza del Tesoriere, è responsabile dell'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, per gli atti da lui compiuti. Ogni atto che implichi la responsabilità del segretario del Comitato Esecutivo potrà da questi essere rinviato a nuovo esame e discussione, qualora implichi responsabilità, in particolare di rappresentanza o di spesa, ritenute incompatibili con una corretta gestione dell'ente.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso mancata elezione, di dimissioni o morte del Segretario del Comitato Esecutivo, il Presidente dell'Associazione ne assumerà la carica e le relative responsabilità ad interim, nominerà un Segretario pro-tempore che opererà senza rappresentanza legale ed indirà un'assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Comitato Esecutivo, tra i cui membri verrà nominato il nuovo Segretario Esecutivo.

## **Articolo 23**

### **IL TESORIERE**

Il Tesoriere amministra l'Associazione con il controllo del Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Segretario del Comitato Esecutivo.

Espleta in piena autonomia e responsabilità legale i seguenti compiti:

- gestione dei fondi dell'associazione;
- rapporti con le banche, ivi compresa ogni e qualsiasi operazione ritenuta necessaria, quali l'apertura e la cessazione di c/c, versamenti, prelevamenti e deleghe a terzi.
- compila i bilanci consuntivo e preventivo entro trenta giorni dall'assemblea ordinaria annuale;
- gestisce i rapporti economici con la Federazione Nazionale e con le Provincie.

Al Tesoriere non competono responsabilità né interne, né pubbliche rispetto alle deliberazioni di spesa, ma solo rispetto alla corretta applicazione delle stesse.

## **Articolo 24**

### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

Il Responsabile dei Servizi e convenzioni è incaricato della gestione dei servizi per gli associati e gli iscritti e, d'accordo con il Presidente dell'Associazione promuove convenzioni ed accordi con Enti e Istituzioni.

## **Articolo 25**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea solo tra non soci dell'Associazione e indipendentemente dalla loro età anagrafica e dura in carica quattro anni.

Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale. Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.



## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 26**

Tutti gli organismi di cui al presente Statuto possono essere nominati, per i primi quattro anni, dai Soci Fondatori.

### **Articolo 27**

Altre Associazioni o Enti diversi con finalità simili o sinergiche potranno chiedere di partecipare alla promozione dell'Associazione **“Città della Cultura”** e, se accettate, dovranno nominare un loro rappresentante autorevole quale membro dell'Assemblea Ordinaria dell'**Associazione Regionale Emilia-Romagna “Città della Cultura”**, con diritto di voto.

### **Articolo 28**

Potranno entrare a far parte dei Soci Fondatori dell'**Associazione Regionale Emilia-Romagna “Città della Cultura”**, quanti entro il 31 Dicembre 2004, presentati o da almeno tre Soci Fondatori, saranno accettati a scrutinio palese da tutti i Soci Fondatori, presenti all'atto della votazione indetta dal Presidente dell'Associazione.

### **Articolo 29**

Il Presidente e i Soci Fondatori dell'**Associazione Regionale Emilia-Romagna “Città della Cultura”** sono tenuti alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria, che preveda all'ordine del giorno, salvo altre e diverse indicazioni:

- Sede provvisoria
- Concorso per la determinazione definitiva del logo grafico ed anagrafico dell'Associazione. Una volta approvato questo sostituirà anche l'attuale provvisoria indicazione di **“Città della Cultura”**
- Quote associative
- Regolamento per i rapporti con gli enti pubblici ed in particolare:
  - Comune di Riccione
  - Provincia di Rimini
  - Regione Emilia Romagna
  - Governo e Ministeri
  - UE
- Banca di riferimento
- Richiesta codice fiscale dell'Associazione
- Deposito dello Statuto dell'Associazione

### **Articolo 30**

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto si rimanda alle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro.